

Terre e rocce da scavo: Circolare del Ministero con chiarimenti



25/03/2015 - Il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni ambientali, con alcuni chiarimenti contenuti nella nota prot. 0014640 del 16 maggio 2014 in risposta ad un quesito posto da alcuni operatori privati sull'applicazione dell'allegato 6 del decreto n. 161/2012 , ha precisato che per trasportare i materiali da scavo, gestiti come sottoprodotti ai sensi del citato decreto, è sufficiente inviare **una sola comunicazione cumulativa al giorno** contenente *“un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata”*.

Il decreto ministeriale n. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, stabilisce, infatti, una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, **prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio**, dovrebbe essere inviata all'autorità competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato etc.). Nel caso, quindi, di materiali da scavo , gestiti come sottoprodotti, non si applica una procedura che sin da subito è apparsa eccessivamente complessa e di difficile applicazione, che nella pratica poteva comportare l'invio di innumerevoli comunicazioni praticamente uguali e contestuali, relative peraltro a materiali che non sono rifiuti, in quanto gestiti come sottoprodotti.

A cura di **gabriele Bivona**

[Riproduzione riservata]